

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La sottoscritta avv. **ROBERTA VALENTINI** (C.F. VLNRRT79H57C933B), iscritta all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'uopo autorizzata ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53 nella qualità di difensore della **DOTT.SSA MARIA FERRARO** (C.F. FRREMRA72T54F839X), nata a Napoli, il 14.12.1972, residente in Viale Umberto 53, Sassari, cap. 07100, rappresentata e difesa nel giudizio R.G. 6565/2021, pendente dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Roma, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale Conservatorio di Firenze "L. Cherubini", in ottemperanza del decreto cautelare n. 3617/2021, pubblicato in data 25.06.2021, dal T.A.R. per il Lazio Roma, sez. III B, emesso nel giudizio R.G. 6565/2021, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, con l'obbligo per il Conservatorio di pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro il termine perentorio del 26.07.2021, il testo integrale del ricorso, nonché il decreto cautelare n. 3617/2021, pubblicato in data 25.06.2021, dal T.A.R. per il Lazio Roma, sez. III B, emesso nel giudizio R.G. 6565/2021, con avviso contenente le seguenti informazioni:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto cautelare n. 3617/2021, pubblicato in data 25.06.2021, dal T.A.R. per il Lazio Roma, sez. III B, emesso nel giudizio R.G. 6565/2021;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il Conservatorio, inoltre:

- c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il citato Decreto n. 3617/2021, del T.A.R. Lazio, Roma, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;
- d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del citato Decreto n. 3617/2021,

del T.A.R. Lazio, Roma, dell'elenco dei controinteressati, degli avvisi, reperibili in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*", con indicazioni in detta attestazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il citato Decreto n. 3617/2021, del T.A.R. Lazio, Roma.

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale: T.A.R. per il Lazio, Roma, R.G. 6565/2021.

2) Nome del ricorrente ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Maria Ferraro (ricorrente);

- Conservatorio di Musica "L. Cherubini", (C.F. 80025210487), in persona del dott. Pasquale Maiorano, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, Piazza delle Belle Arti n. 2, cap. 50122 (resistente);

- Ministero dell'Università e della Ricerca, (C.F. 96446770586), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via Michele Carcani, 61, cap. 00153 (resistente);

- Accademia di Belle Arti di Firenze, (C.F. 80019050485), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, Via Ricasoli n. 66, cap. 50122 (controinteressata);

- Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze, (C.F. 80029630482), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, Via Pisana, n. 79, cap. 50143 (controinteressata);

3) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di impugnazione:

I provvedimenti impugnati sono i seguenti:

- provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL "Istruzione e

Ricerca” settore AFAM, datato 11.06.2021, adottato dal Conservatorio L. Cherubini di Firenze;

- provvedimento di rigetto tacito/implicito con il quale il Conservatorio L. Cherubini di Firenze, ha respinto *per silentium* l’istanza/diffida del 31.05.2021, con la quale la Dr.ssa Ferraro aveva richiesto la revoca in autotutela del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM;

- bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM;

- ogni altro atto e/o provvedimento non conosciuto, adottato dal Conservatorio L. Cherubini di Firenze, anche e a maggior ragione se adottato successivamente alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze del 3.06.2021, avente ad oggetto la *“copertura a tempo indeterminato posto vacante Direttore Amministrativo – AREA EP2”*, nonché di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, anche se non conosciuto;

- art. 2 *bis*, comma IV, Allegato 1 dell’ordinanza No. 636 del 28.05.2021, nella parte in cui prevede che *“I posti di direttore amministrativo (EP/2) per i quali siano stati banditi concorsi alla data di pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale non sono disponibili per la mobilità”*, con conseguente annullamento in parte qua della relativa Ordinanza n. 636/21;

I motivi di impugnazione sono i seguenti:

- Primo motivo: con il primo motivo si deduce la nullità del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonché di tutti gli ulteriori atti successivi, per difetto assoluto di attribuzione, in violazione dell’art. 21 septies l. 241/1990;

- Secondo motivo: con il secondo motivo si deduce l'illegittimità degli atti per mancato recepimento della delibera del consiglio di amministrazione dell'Accademia di Belle Arti del 3.06.2021 che ha disposto la revoca in autotutela della propria partecipazione al bando di concorso, nonché per eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti di fatto e diritto ed incompetenza;
- Terzo motivo: con il terzo motivo si deduce l'illegittimità del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di categoria ep2 – direttore amministrativo e di tutti gli ulteriori provvedimenti connessi per violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/20021 e violazione dell'art. 2, comma 4, allegato 1, ordinanza ministeriale n. 636 del 28.05.2021;
- Quarto motivo: con il quarto motivo si deduce l'illegittimità del diniego tacito e/o non conosciuto serbato sull'istanza di revoca in autotutela del 31.05.2021 per violazione degli art. 2, l. 241/90, nonché per la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. 241/90 e per difetto assoluto di motivazione;
- Quinto motivo: con il quinto motivo si deduce la violazione del principio di legittimo affidamento nonché la violazione dell'art. 2 cost e la violazione dell'art. 97 cost, nonché la violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a, dell'art. 1 l. 241/1990 e dei principi di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- Sesto motivo: con il sesto motivo si deduce l'invalidità derivata degli atti impugnati derivante dall'invalidità dell'ordinanza ministeriale n. 636/2021;
- Settimo motivo: con il settimo motivo si deduce l'illegittimità dell'art. 2 bis, comma IV, allegato 1 dell'ordinanza n. 636 del 28.05.2021 per violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/20021, nonché per illogicità intrinseca tra l'art. 2bis, comma IV e l'art 2, comma IV della medesima ordinanza n. 636/2021, ed per eccesso di potere e sviamento, nonché difetto e assurdità della motivazione, con conseguente violazione dell'art. 3, l. 241/1990.

4) Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami: tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione per il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM.

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con il decreto cautelare n. 3617/2021, pubblicato in data 25.06.2021, dal T.A.R. per il Lazio Roma, sez. III B, emesso nel giudizio R.G. 6565/2021.

7) Testo integrale del ricorso:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

RICORSO

**CON CONTESTUALE ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURA
CAUTELARE COLLEGIALE E MONOCRATICA EX ART. 56 CPA**

Nell'interesse della,

DOTT.SSA MARIA FERRARO (C.F. FRRMRA72T54F839X), nata a Napoli, il 14.12.1972, residente in Viale Umberto 53, Sassari, cap. 07100, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Paolo Francica (C.F. FRNFNC72H18E514E) e Roberta Valentini (C.F. VLNRRT79H57C933B), in via tra loro congiunta e disgiunta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Principe Amedeo, n. 3 (cap. 20121).

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni autorizzate relative al presente procedimento al numero di telefax 02/65585585 e/o agli indirizzi

di posta elettronica certificata di seguito indicati:

francesco.francica@milano.pecavvocati.it

roberta.valentini@milano.pecavvocati.it

- *ricorrente* -

CONTRO

CONSERVATORIO DI MUSICA "L. CHERUBINI", (C.F. 80025210487), in persona del dott. Pasquale Maiorano, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, Piazza delle Belle Arti n. 2, cap. 50122, con domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, cap. 00186;

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, con domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, cap. 00186;

- *resistenti* -

NEI CONFRONTI DI

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE, (C.F. 80019050485), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, Via Ricasoli n. 66, cap. 50122;

ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FIRENZE, (C.F. 80029630482), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, Via Pisana, n. 79, cap. 50143;

E NEI CONFRONTI DI

se ed in quanto occorrer possa, tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso di cui al bando impugnato per i quali, dato l'elevato numero, si chiede l'autorizzazione a procedere con l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami per via telematica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

- *controinteressati* -

PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ

E/O PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
E PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE MONOCRATICO *INAUDITA*
ALTERA PARTE

- del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM, datato 11.06.2021, adottato dal Conservatorio L. Cherubini di Firenze (doc. 1);
- del conseguente rigetto tacito/implicito con il quale il Conservatorio L. Cherubini di Firenze, ha respinto *per silentium* l’istanza/diffida del 31.05.2021, con la quale la Dr.ssa Ferraro aveva richiesto la revoca in autotutela del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM;
- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM (doc. 2);
- di ogni altro atto e/o provvedimento non conosciuto, adottato dal Conservatorio L. Cherubini di Firenze, anche e a maggior ragione se adottato successivamente alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze del 3.06.2021, avente ad oggetto la “*copertura a tempo indeterminato posto vacante Direttore Amministrativo – AREA EP2*”, nonché di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, anche se non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti;
- nonché, in estremo subordine, se ed in quanto occorrer possa, dell’art. 2 bis, comma IV, Allegato 1 dell’ordinanza No. 636 del 28.05.2021, nella parte in cui prevede che “*I posti di direttore amministrativo (EP/2) per i quali siano*

stati banditi concorsi alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale non sono disponibili per la mobilità" (doc. 3), con conseguente annullamento in parte qua della relativa Ordinanza n. 636/21;

PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO

dell'obbligo del Conservatorio di Musica L. Cherubini di Firenze di procedere a dar seguito all'inderogabile volontà dell'Accademia di Belle Arti di Firenze di revocare in autotutela la propria partecipazione al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM, rettificando il citato bando, in qualità di delegato della gestione amministrativa della procedura concorsuale.

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO

dell'obbligo del Conservatorio di emettere un provvedimento espresso sull'istanza di revoca in autotutela del 31.05.2021.

**** *** ****

In via preliminare occorre sottolineare che la presente controversia rientra certamente nella giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 165/2001 *"Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi."*

Gli atti qui gravati attengono alla fase antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, laddove la P.A. è chiamata a selezionare il proprio organico nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica e, pertanto, non vi è dubbio che in relazione a detti atti sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.

**** *** ****

Occorre, altresì, evidenziare che l'impugnazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM è assolutamente tempestiva in quanto l'interesse a ricorrere deriva dal provvedimento di diniego tacito/implicito sull'istanza di revoca in autotutela del 31.05.2021, adottato in conseguenza della nomina della commissione esaminatrice datata 11.06.2021 e, certamente, non dalla data di pubblicazione del bando di concorso, non potendo la ricorrente vantare alcun interesse alla partecipazione ad un bando a tempo determinato, essendo già assunta presso la Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato.

** *** **

Infine, occorre rilevare che sono stati impugnati atti che hanno efficacia per un concorso svolto sull'intero territorio nazionale e, in siffatte evenienze, i criteri di riparto della competenza, di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 104/2010, conducono a ritenere inderogabilmente competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma (*ex multis cfr.* T.A.R. Lombardia, Milano, III, ordinanze del 09.09.2020, nn. 1650 e 1651).

FATTO

- 1) La dott.ssa Maria Ferraro (di seguito anche "la ricorrente") è Direttore Amministrativo di ruolo a tempo indeterminato, con esperienza ventennale che opera in qualità di titolare presso l'Accademia di Belle Arti di Sassari, avendo superato l'ultimo concorso nazionale bandito dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- 2) Recentemente, per motivi familiari la ricorrente si è vista costretta a valutare il trasferimento in altra sede al fine di avvicinarsi alla famiglia di origine;
- 3) Purtroppo, come a tutti noto, nel corso dell'anno accademico 2020/2021 la pandemia da COVID 19 ha reso oltremodo difficili i trasferimenti

territoriali, sicché la ricorrente si è vista costretta ad attendere il miglioramento delle condizioni sanitarie (circostanza che si è verificata soltanto a decorrere dalla primavera 2021, con l'avvio della campagna vaccinale) per far richiesta anche di altre sede territoriali (quelle di Firenze, note come vacanti) in aggiunta a quelle di Roma, richieste anche lo scorso anno e, al momento, né vacanti, né disponibili;

4) È bene da subito chiarire che nel corso dell'ultimo ventennio, e cioè a far data dall'ultimo concorso bandito, la mobilità territoriale del personale amministrativo è sempre stata regolata dai medesimi principi e modalità, vale a dire:

i) per ogni singolo anno accademico, tra il mese di giugno ed il mese di settembre, il Ministero pubblica, con apposita ordinanza, i criteri per l'attribuzione dei punteggi (*e.g.* anzianità di servizio, eventuali precedenzae, punteggi per titoli di studio *etc.*), l'elenco dei posti vacanti, nonché lo scadenziario degli adempimenti relativi alla mobilità;

ii) a seguito della pubblicazione dell'ordinanza, il personale interessato al trasferimento presenta la propria domanda sulla piattaforma *online* "AFAM Cineca", avvalendosi del modello di domanda predeterminato ed allegando la documentazione richiesta;

iii) sulla base delle domande presentate, in forza dei criteri stabiliti dalla sopracitata ordinanza, viene stilata una graduatoria di merito con l'attribuzione dei posti vacanti;

iv) il Ministero procede alla pubblicazione della graduatoria e del decreto di assegnazione dei trasferimenti;

5) Anche per l'anno accademico 2021/2022, infatti, il Ministero ha provveduto secondo le modalità consuete a pubblicare, con ordinanza n. 636/2021, lo scadenziario degli adempimenti e i criteri di formazione della graduatoria;

6) In particolare, l'allegato I alla citata ordinanza prevede che "Ai fini della mobilità, del personale docente e non docente delle Istituzioni in questione, si dovrà tener conto delle vacanze comunque determinatesi nell'organico nazionale prima della data di inizio delle operazioni di trasferimento" (art. 2, comma 1); il successivo comma quarto aggiunge che "Alla copertura dei posti che si rendono vacanti in corso d'anno, si provvede con incarichi a tempo determinato";

7) L'odierna ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che per l'Anno Accademico 2021/2022, risultano vacanti e disponibili il posto di Direttore Amministrativo area EP2 presso (i) l'Accademia di Belle Arti di Firenze, nonché (ii) presso le sedi ISIA di Firenze e (iii) Conservatorio di Musica L. Cherubini;

8) E' pur vero che, in data 7.04.2021, senza attendere la pubblicazione dell'annuale ordinanza ministeriale sulla mobilità, i citati Enti (Accademia di Belle Arti di Firenze, ISIA di Firenze e Conservatorio di Musica L. Cherubini) hanno congiuntamente pubblicato un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM, per le esigenze dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, dell'ISIA di Firenze nonché del Conservatorio stesso;

9) Tuttavia, è agevole osservare che:

* nessuna delle prove previste nel Bando è stata ancora né avviata né tanto meno espletata e, ovviamente, non è stata stilata alcuna graduatoria;

* il Bando è, come detto, finalizzato all'assegnazione a tempo determinato delle sedi e non a tempo indeterminato;

* inoltre, il Bando è stato illegittimamente pubblicato prima (e non dopo) l'avvio della consueta procedura annuale di mobilità, e senza quindi dare modo di assegnare le sedi a tempo indeterminato (il termine per la presentazione della domanda di mobilità è scaduto il 17.06.2021);

* le norme sovraordinate dispongono che l'assunzione a **tempo determinato** possa essere espletata soltanto in caso di esito negativo della procedura di mobilità e soltanto per la copertura di posti che si siano resi disponibili nel corso dell'anno accademico 2021/2022 e non, come nella specie, per i posti che possono/devono essere tassativamente assegnati a **tempo indeterminato** con procedura di mobilità;

* addirittura, nel caso di specie, i posti oggetto del Bando non risultavano neppure disponibili per l'anno accademico 2020/2021 (nella specie, presso la sede di ISIA il posto si è liberato successivamente);

10) Per tale ragione, in data 31.05.2021, la dott.ssa Ferrario ha trasmesso formale atto di diffida al Presidente del Conservatorio L. Cherubini di Firenze, al Presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze, al Presidente dell'ISIA di Firenze, chiedendo la revoca in autotutela della gara, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* L. 241/1990, dal momento che l'utilizzo dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 165/2001 può essere motivato solamente *"per rispondere a comprovate esigenze di carattere eccezionale e temporaneo"*, e certamente non in danno delle posizioni giuridiche soggettive dei Direttori Amministrativi EP2 già di ruolo che intendono traferirsi di sede (doc. 4);

11) In pari data (si ricorda che il termine ultimo per presentare domanda di mobilità scadeva il 17.06.2021), l'odierna ricorrente ha altresì trasmesso una nota al Presidente ed al Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze rappresentando la propria volontà di presentare domanda di mobilità compartimentale per l'anno accademico 2021/2022 per la sede dell'Accademia, richiedendo a tal fine di rettificare il bando pubblicato in data 7.04.2021 che ha bandito n. 3 posti e di sbloccare al contempo il posto di area EP2 vacante presso la sede dell'Accademia sulla piattaforma "AFAM Cineca" in modo da poter formalmente presentare la domanda per tale sede (doc. 5);

12) In accoglimento della diffida del 31.05.2021, in ossequio al principio di buona amministrazione, in data 3.06.2021, avvedutasi dell'errore commesso, l'Accademia di Belle Arti di Firenze ha convocato un Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto la "copertura a tempo indeterminato posto vacante Direttore Amministrativo – AREA EP2", nel corso del quale **ha deliberato di revocare in autotutela la propria partecipazione al bando di concorso per l'assunzione a tempo determinato di tre unità di personale categoria EP2**, con conseguente riduzione a soli due posti disponibili; precisando, inoltre, che:

i) l'Accademia aveva sottoscritto una Convenzione con il Conservatorio di Musica di Firenze e l'ISIA di Firenze per l'assunzione a tempo determinato di tre unità di personale di categoria EP2, con l'emanazione di un bando unico, la cui gestione amministrativa veniva affidata al Conservatorio;

ii) la citata procedura concorsuale non è ancora stata espletata ed anzi la stessa si trova ancora ad una fase pre-iniziale e preparatoria, in quanto non sono ancora state neppure espletate le prove concorsuali da parte di chi ha presentato domanda;

iii) in un'ottica di doverosa comparazione degli interessi in gioco, il diritto acquisito e consolidato di soggetti legati all'Amministrazione da tempo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non può che ritenersi assolutamente prevalente rispetto alla mera aspettativa di candidati che non hanno nemmeno svolte le prove concorsuali;

iv) la volontà di trasferimento di un funzionario a tempo indeterminato già appartenente al comparto AFAM costituisce un sopravvenuto mutamento della situazione di fatto e di diritto, il quale impone alla Pubblica Amministrazione di procedere alla revoca in autotutela del bando di gara;

v) l'azione amministrativa deve ispirarsi ai principi di efficienza ed economicità che risultano di certo maggiormente tutelati dalla copertura

del posto vacante da parte di un funzionario in possesso di esperienza pluriennale ed a contratto a tempo indeterminato;

vi) lo svolgimento di una procedura concorsuale, inoltre, in luogo di una scelta di mobilità a costo zero darebbe luogo ad una sicura spesa pubblica inutile, fonte responsabilità erariale per la P.A. (doc. 6);

13) L'Accademia di Belle Arti di Firenze ha, quindi, trasmesso la citata delibera al Conservatorio Cherubini e ISIA affinché prendessero buona nota della revoca del bando, con conseguente eliminazione del posto non più disponibile presso l'Accademia, nonché al Ministero dell'Università e della Ricerca, affinché procedesse all'immediato sblocco del suddetto posto tornato vacante e quindi reinseribile sulla piattaforma Cineca;

14) Alla luce del suddetto provvedimento di revoca in autotutela, in data 8.06.2021, l'odierna ricorrente ha, quindi, potuto finalmente procedere con la presentazione della propria domanda di trasferimento per l'anno accademico 2021/2022, inserendo come prima scelta l'Accademia di Belle Arti di Firenze e, in subordine, l'ISIA di Firenze ed il Conservatorio Cherubini (doc. 7);

15) Purtroppo, il Ministero ha rigettato la richiesta dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, assumendo di non poter procedere allo sblocco del posto sulla piattaforma Cineca fintanto che il Conservatorio Cherubini – quale amministrazione con delega e titolare della procedura – non avrà dato formale attuazione alla revoca del bando disposta dall'Accademia di Belle Arti;

16) A distanza di molti giorni, ancora più incredibilmente, il Conservatorio Cherubini sembra non voler prendere atto dell'annullamento in autotutela disposto dall'Accademia delle Belle Arti di Firenze ed ha anzi adottato ulteriori provvedimenti amministrativi che si inseriscono nella sequenza del procedimento di selezione (quali ad esempio la nomina della Commissione qui impugnata se ed in quanto occorrer possa);

17) La ricorrente si vede, quindi, costretta a notificare il presente ricorso, con richiesta di provvedimento presidenziale, per impedire l'avvio in concreto delle operazioni di concorso, e permettere al Ministero di reinserire le sedi nell'elenco, o quantomeno di reinserirvi la sede dell'Accademia di Belle Arti di Firenze;

18) Unitamente agli atti della procedura selettiva viene impugnata, *in parte qua*, anche l'ordinanza n. 636/2021 relativa alla procedura di mobilità, nella parte in cui, inopinatamente, possa sotto qualsiasi profilo legittimare l'operato del Conservatorio di Musica "L. Cherubini";

19) Gli atti e i provvedimenti impugnati sono gravemente illegittimi e lesivi degli interessi pubblici sottesi al corretto svolgimento della procedura di mobilità, oltre che degli interessi e diritti dell'odierna ricorrente, la quale ne chiede la declaratoria di nullità e/o l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi in

DIRITTO

A) AVVERSO TUTTI GLI ATTI DI CONCORSO CONTRARI ALLA DETERMINA DEL 3.06.2021 DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI. NONCHÉ AVVERSO IL DINIEGO TACITO/IMPLICITO SULL'ISTANZA DI REVOCA IN AUTOTUTELA DEL 31.05.2021.

1) NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, NONCHÉ DI TUTTI GLI ULTERIORI ATTI SUCCESSIVI, PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES L. 241/1990.

In data 3.06.2021, il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Firenze ha annullato in autotutela la propria partecipazione al concorso gestito dal Conservatorio Cherubini.

Conseguentemente, con riferimento a tutti gli atti di tale procedura, adottati successivamente a tale provvedimento di revoca, si deve eccepire in primo luogo la nullità assoluta.

Infatti, l'art. 21 septies L. 241/1990 prevede che *“è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione [...]”*.

Si ha difetto assoluto di attribuzione quando sussiste una carenza di potere in astratto, che si configura allorché manchi del tutto qualsiasi norma giuridica che attribuisca all'Amministrazione il potere di emanare un certo tipo di atto.

Nel caso in esame il Conservatorio Cherubini, in spregio al provvedimento di revoca in autotutela emanato dall'Accademia di Belle Arti in relazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2, invece di procedere con la dovuta rettifica del bando medesimo, ha provveduto ad adottare il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, senza dare atto del fatto che i posti banditi sono divenuti due in luogo dei tre originariamente disponibili. Come anticipato in fatto, il Conservatorio era stato delegato dall'Accademia **alla mera gestione amministrativa della procedura concorsuale**. Pertanto, una volta che l'Accademia ha esercitato il potere di revoca in autotutela del bando con riferimento alla propria sede, non sussiste in capo al Conservatorio alcun potere di adottare atti in relazione a tale procedura senza aver prima proceduto ad espungere la sede dell'Accademia dalla procedura stessa.

Pertanto, tutti gli atti riferiti al bando di concorso in esame, adottati successivamente al provvedimento di revoca, in assenza di una specifica rettifica del bando di concorso, risultano adottati in difetto assoluto di attribuzione e, dunque, sono viziati da nullità.

2) ILLEGITTIMITÁ DEGLI ATTI PER MANCATO RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DEL 3.06.2021 CHE HA DISPOSTO LA REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROPRIA

PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO ED INCOMPETENZA.

Fermo restando quanto sopra, tutti gli atti della procedura concorsuale sono annullabili in quanto adottati in macroscopica carenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché in violazione del provvedimento di revoca adottato dall'Accademia in data 3.06.2021, ivi compreso *in parte qua* il bando di concorso stesso, nella parte in cui prevede n. 3 posti disponibili invece che due, includendo illegittimamente anche la sede dell'Accademia di Belle Arti di Firenze.

Il Conservatorio L. Cherubini, infatti, non ha assunto i necessari provvedimenti di rettifica del bando di concorso in esame in relazione alla comunicazione del 3.06.2021, avente ad oggetto: *“Copertura a tempo indeterminato posto Area EP2 – Trasmissione delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2021”*, con la quale l'Accademia di Belle Arti di Firenze ha comunicato al Conservatorio la propria inderogabile volontà di revocare in autotutela la partecipazione al bando di concorso pubblico in parola, invitando il Conservatorio medesimo a procedere alla rettifica dello stesso, in qualità di mero delegato della gestione amministrativa della procedura concorsuale.

Peraltro, la revoca del bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione la quale, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare particolari garanzie procedurali ai candidati, né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene l'approvazione della graduatoria definitiva, i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico

interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 6 novembre 2017, n. 2098; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 4 aprile 2017, n. 219; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 6 ottobre 2016, n. 1231; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 23 marzo 2016, n. 756; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 2 maggio 2019, n. 985).

Di conseguenza, dopo il legittimo esercizio di revoca del bando da parte dell'Accademia, il Conservatorio risulta obbligato *ex lege*, in qualità di gestore amministrativo della procedura, a prendere atto di tale revoca e ad emendare il bando di concorso specificando che i posti disponibili sono solamente due. L'agire del Conservatorio risulta dunque macroscopicamente illegittimo ed è viziato da eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto nella misura in cui pretende di vincolare una diversa Amministrazione ad una procedura di concorso in relazione alla quale la stessa ha deliberato di revocare la propria partecipazione, nonché da incompetenza, in quanto gli atti sono stati adottati dal Conservatorio in assenza di una specifica delega dell'Accademia, ed anzi contro il provvedimento di revoca emesso da quest'ultima.

Pertanto, gli atti relativi al bando di gara, nonché il bando stesso, in assenza di una specifica rettifica, risultano adottati in carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, in difetto di competenza, ed in violazione del provvedimento di revoca in autotutela legittimamente adottato dall'Accademia e, pertanto, devono essere annullati.

Il motivo merita accoglimento.

3) ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA EP2 – DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DI TUTTI GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI

CONNESSI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 36 D.LGS. 165/20021 E VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4, ALLEGATO 1, ORDINANZA MINISTERIALE N. 636 DEL 28.05.2021.

Tutti gli atti gravati, inclusi il Bando, sono illegittimi anche per le ragioni in epigrafe, a prescindere dall'annullamento in autotutela disposto dall'Accademia di Belle Arti di Firenze.

Infatti, basti osservare quanto segue.

3.1. L'art. 36 d.lgs. 165/20021 prevede che *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma (i.e. di lavoro subordinato a tempo determinato) soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”*.

In applicazione luce di tale principio che evidentemente accorda una chiara preferenza per il pubblico impiego ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'art. 2, comma 4, allegato 1, dell'ordinanza ministeriale n. 636 del 28.05.2021, relativa ai trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo AFAM a.a. 2021-2022 prevede che *“Alla copertura dei posti che si rendono vacanti in corso d'anno, si provvede con incarichi a tempo determinato”*.

3.2. Pertanto, la normativa applicabile stabilisce che:

- 1) Per la copertura dei posti vacanti si provvede con concorso per assunzione a tempo indeterminato oppure attraverso i meccanismi di mobilità del personale già assunto con contratto a tempo indeterminato;
- 2) Nel caso in cui, **nel corso dell'anno accademico**, risultino posti vacanti da coprire è allora possibile provvedere a bandire l'incarico con contratto a tempo determinato.

Le ragioni di tale scelte operate dal Legislatore sono evidenti: deve essere sempre data priorità all'assunzione a tempo indeterminato in luogo di quella a tempo determinato che, quale estrema ratio, può essere attivata soltanto in casi tassativamente indicati ed eccezionali.

Nella specie, quindi, il Bando è illegittimo perché è il frutto di una scelta amministrativa determinata dalla inammissibile inversione crono-logica dei principi e delle norme sopra enunciati: il Bando è infatti pubblicato contemporaneamente (anzi addirittura qualche giorno prima) all'ordinanza ministeriale che detta i termini e le regole per la mobilità dell'anno 2021/2022 (avvenuta in data 28.05.2021).

3.3. Né vale a giustificare l'operato dell'Amministrazione resistente l'affermazione, contenuta nel Bando medesimo, che sarebbero nella specie state *“esperite con esito negativo le procedure di mobilità di cui all'Ordinanza Ministeriale del 3 agosto 2020, n. 428”*.

Sul punto si osserva che:

* l'a.a. di riferimento è quello 2021/2022 e, come detto, i termini per la presentazione della domanda, scadevano soltanto il 17.06.2021 e la ricorrente ha presentato tempestiva e rituale domanda in data successiva alla revoca del Bando da parte dell'Accademia;

* per l'anno 2021/2022 non è avvenuta ovviamente alcuna verifica di mobilità, anzi, la verifica è avvenuta con esito favorevole avendo la ricorrente presentato domanda (*sic!*);

* peraltro, uno dei tre posti banditi a tempo determinato dal Conservatorio (*i.e.* quello presso l'ISIA di Firenze) non è stato oggetto nemmeno della procedura di mobilità per l'anno 2020/2021 in quanto neppure incluso tra quelli vacanti.

Il Conservatorio deve prendere atto di quanto disposto dal Ministero con Ordinanza 636/2021 e della conseguente revoca disposta dall'Accademia cui deve dare immediata ottemperanza.

In definitiva, il Bando è *ab origine* illegittimo per violazione diretta di norme sovraordinate, in quanto adottato in violazione delle norme in epigrafe, nonché del principio che esprime *“la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”* (cfr. Consiglio

di Stato, Sez. VI, ordinanza n. 3722/2019) e, pertanto, in subordine, se ne chiede l'integrale annullamento.

**

4) ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO TACITO E/O NON CONOSCIUTO SERBATO SULL'ISTANZA DI REVOCA IN AUTOTUTELA DEL 31.05.2021. VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, L. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 241/90. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

4.1 In data 31.05.2021, come detto, l'odierna ricorrente ha diffidato il Conservatorio L. Cherubini di Firenze a revocare in autotutela il bando di concorso pubblico.

Mentre l'Accademia ha prontamente accolto la domanda, il Conservatorio, odierno resistente, non ha adottato alcun esplicito provvedimento sul punto, salvo, come visto, dare seguito alla procedura mediante la nomina della Commissione esaminatrice, a mezzo del provvedimento di nomina del 11.06.2021.

Si deve pertanto concludere che la diffida abbia avuto un esito negativo, seppure in assenza di motivazione e di pronunciamento espresso, avendo il Conservatorio manifestato la propria volontà di non procedere alla revoca del bando attraverso l'adozione di ulteriori provvedimenti relativi a tale procedura (*i.e.* la nomina della Commissione).

4.2. L'agire del Conservatorio risulta evidentemente illegittimo, in quanto lo stesso prima di adottare eventuali ulteriori provvedimenti relativi al bando di concorso qui gravato avrebbe dovuto quantomeno riscontare l'istanza di revoca della ricorrente (oltreché il provvedimento di revoca in autotutela dell'Accademia) attraverso l'adozione di un provvedimento espresso. Il provvedimento di diniego implicito, infatti, è illegittimo e viola le norme di legge individuate in epigrafe, integrando una violazione

dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato.

L'art. 2, L. 241/90 prescrive, infatti, che i procedimenti amministrativi debbano concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso quando sono avviati d'ufficio o quando devono obbligatoriamente conseguire ad un'istanza di parte. La violazione dell'obbligo generale di cui all'art. 2, L. 241/90 è, quindi, evidente.

Sul piano sostanziale, l'omessa emanazione di un provvedimento espresso costituisce inadempimento ad un preciso obbligo giuridico di provvedere che nel caso in esame discende, da una parte, dai principi generali sopra evidenziati, nonché dalla peculiarità del caso in esame, consistente nell'intervenuta revoca in autotutela della propria sede dal bando di concorso da parte dell'Accademia di Belle Arti.

Il G.A. sul punto ha condivisibilmente affermato che sussiste l'obbligo di adozione di un provvedimento espresso sia in conseguenza di *“un preciso obbligo di provvedere previsto da un'espressa previsione di legge, ma anche quando un tale obbligo sia individuabile in base ai principi generali o dalla peculiarità del caso quando vi siano ragioni di giustizia sostanziale ovvero particolari rapporti esistenti tra Amministrazioni e amministrati che impongano l'adozione di un provvedimento”* (T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. II, 16 giugno 2016, n. 646).

Anche il Consiglio di Stato ha chiarito che sussiste l'obbligo di adozione di un provvedimento espresso quando la P.A. in assenza dello stesso contravverrebbe ad un preciso obbligo di provvedere, sussistente non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 della L. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la

giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr. Cons. Stato, sez. V 1182/2015 e Cons. Stato, sez. III, 5601/2014).

Il diniego implicito adottato dal Conservatorio è chiaramente illegittimo e dev'essere annullato.

4.3. Fermo quanto sopra, il Conservatorio è tenuto ad indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi all'eventuale decisione di non ottemperare all'obbligo di revocare in autotutela il bando di concorso impugnato.

Secondo l'art. 3 in epigrafe *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

Nella specie la violazione dell'obbligo di motivazione risulta in *re ipsa*.

Il diniego tacito della P.A., dunque, integra una palese violazione del principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

Si impone, pertanto, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di diniego tacito adottato dal Conservatorio.

5) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CELERITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nell'ultimo ventennio, ovverosia a far data dall'ultimo concorso per posti a tempo indeterminato bandito dal Ministero, la mobilità territoriale del personale amministrativo è sempre stata regolata con le medesime modalità, attraverso la pubblicazione di un'ordinanza annuale del

Ministero che stabilisce i criteri per l'attribuzione dei punteggi, l'elenco dei posti vacanti, nonché lo scadenziario degli adempimenti relativi alla mobilità.

Pertanto, anche per l'a.a. 2021/2022, l'odierna ricorrente ha legittimamente confidato che il procedimento di mobilità si sarebbe svolto alle stesse condizioni includendo tutti i posti vacanti prima della data di inizio delle operazioni di trasferimento.

Invece, con la pubblicazione del bando di concorso pubblico a tempo determinato per i posti di Direttore Amministrativo presso le sedi dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, dell'ISIA di Firenze e del Conservatorio Cherubini, l'odierna ricorrente si è trovata per la prima volta dinanzi all'impossibilità di poter accedere a tali sedi attraverso la procedura di mobilità.

L'azione dell'amministrazione è vincolata al rispetto del principio di legittimo affidamento tutelato dall'ordinamento giuridico, che nel caso di specie, risulta certamente leso.

La tutela dell'affidamento legittimo si costituisce come principio sostanziale cui deve improntarsi l'azione amministrativa (art. 1, l. 241/90; cfr., nella giurisprudenza dei Giudici di Lussemburgo, CGUE 3 maggio 1978, C-12/77, Topfer; da ultimo, sulla valenza di regola generale, fondante il diritto dell'Unione, da attribuire al principio della tutela dell'affidamento, CGUE, 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet; cfr., CGUE 14 marzo 2013 C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle).

Nella specie, la lesione del legittimo affidamento non potrebbe essere più macroscopica, dal momento che, per la prima volta in vent'anni, alcune sedi vacanti risulterebbero sottratte alla procedura di mobilità in favore dell'assunzione di soggetti a tempo determinato.

Da ciò consegue altresì la violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A., nonché delle esigenze di celerità ed efficienza

all'azione amministrativa, in quanto il privato si trova in una situazione di totale incertezza giuridica, determinata dall'agire della P.A., la quale certamente frustra i principi e le esigenze dell'azione amministrativa soprarichiamati.

**

6) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Gli atti impugnati oltreché per i vizi propri sono illegittimi altresì in via derivata per i vizi dell'ordinanza n. 636/2021, che si riflettono sugli stessi, e vengono di seguito dedotti.

** ** *

B) IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA N. 636/2021.

7) ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 2 BIS, COMMA IV, ALLEGATO 1 DELL'ORDINANZA N. 636 DEL 28.05.2021 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 36 D.LGS. 165/20021. ILLOGICITA' INTRINSECA TRA L'ART. 2BIS, COMMA IV E L'ART 2, COMMA IV DELLA MEDESIMA ORDINANZA N. 636/2021. ECCESSO DI POTERE E SVIAMENTO. DIFETTO E ASSURDITA' DELLA MOTIVAZIONE: VIOLAZIONE ART. 3 L 241/1990.

L'ordinanza ministeriale viene in questa sede impugnata (*in parte qua*) se ed in quanto occorrer possa perché, laddove davvero legittimi il Bando in questione, la stessa risulta illegittima per tre distinte ragioni.

7.1. In particolare, risulta illegittimo l'art. 2 *bis*, comma IV, allegato 1 dell'ordinanza n. 636 del 28.05.2021 qualora interpretata nei termini evidenziati *infra*.

Tale norma, infatti, prevede che "*i posti di direttore amministrativo (ep/2) per i quali siano stati banditi concorsi alla data di pubblicazione dell'ordinanza ministeriale non sono disponibili per la mobilità*".

Vige l'obbligo di interpretare sistematicamente la norma in relazione alle vigenti leggi nazionali ed ai principi generali applicabili.

Si applica, in materia, il disposto di cui all'art. 36 d.lgs. 165/20021, secondo il quale i contratti a tempo determinato possano essere stipulati “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

La sola possibilità di ritenere legittimo il contenuto normativo del comma 2 bis cit., è quindi quello di limitare l'accesso ai Bandi alle sole ipotesi in cui sussistano comprovate ragioni di eccezionalità ed urgenza, che nel caso di specie non sussistono affatto perché, mentre la gara deve ancora avere inizio, sono addirittura scaduti solo da pochi giorni i termini per la mobilità che avrebbe consentito e consentirà l'assegnazione tout court della sede, senza rischi, senza perdite di tempo, alla ricorrente in via definitiva, ovvero ad un soggetto con qualifiche ben maggiori rispetto a quelle richieste per l'assunzione a tempo determinato.

L'Amministrazione non ha ovviamente fornito alcuna motivazione, che invece era necessariamente richiesta, in merito alle indispensabili ragioni di eccezionalità che giustificerebbero il sacrificio della procedura di mobilità in luogo della selezione per un posto a tempo determinato.

Donde il dedotto difetto di motivazione.

7.2. Per le medesime ragioni, dunque, la norma di cui al citato art. 2 bis è illegittima anche perché in insanabile contrasto intrinseco con le previsioni dell'art. 2, comma 4, allegato 1, della medesima ordinanza ministeriale n. 636 del 28.05.2021, a mente del quale “Alla copertura dei posti **che si rendono vacanti in corso d'anno**, si provvede con incarichi a tempo determinato”.

Ma nella specie, come detto, il Bando non mira ad assegnare posti liberatisi nel corso dell'anno accademico, quanto invece di assegnare posti che erano *ex ante* disponibili per la mobilità dell'anno accademico 2021/2022, ma sono stati illecitamente sottratti alla suddetta procedura di mobilità per proporli surrettiziamente a tempo determinato con il concorso qui in contestazione.

In altri termini, il Bando è stato pubblicato **in sostituzione** dell'esperimento della procedura di mobilità per l'anno accademico 2021/2022, e non in esito all'infruttuosa sua conclusione.

7.3. Infine, è agevole osservare l'illegittimità dell'art. 2 bis qui impugnato anche sotto un ulteriore profilo.

Laddove prevede che non sono disponibili per la mobilità "*i posti di direttore amministrativo (ep/2) per i quali siano stati banditi concorsi alla data di pubblicazione dell'ordinanza ministeriale [...]*", l'art. 2 bis cit. deve essere inteso necessariamente nel senso che l'eventuale concorso non può essere stato solamente bandito, ma deve quantomeno essere stato avviato, espletato e concluso.

In caso contrario, infatti, la norma rischia di aprire a scenari di aperta violazione delle norme e dei principi sovraordinati, come nella specie: nella comparazione di interesse in gioco, si giungerebbe ad una soluzione assolutamente illogica, dando prevalenza alla mera aspettativa di candidati che non hanno nemmeno partecipato alle prove concorsuali finalizzate ad una assunzione a **tempo determinato**, rispetto al **diritto** di esercitare la mobilità di soggetti già assunti dall'Amministrazione a **tempo indeterminato**.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito "*la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine*" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza n. 3722/2019), tanto più se, come nella specie, si tratta di nomine non ancora effettuate e comunque a tempo determinato.

In conclusione, in estremo subordine, si chiede l'annullamento dell'art. 2 bis, comma IV, allegato 1 dell'ordinanza n. 636 del 28.05.2021, per i motivi sopra dedotti.

** *** **

ISTANZA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

Quanto ai presupposti per la sospensione dei provvedimenti impugnati, la sussistenza del *fumus boni juris* appare ampiamente comprovata da quanto sopra dedotto.

Con riguardo, invece, al *periculum in mora*, va rilevato che l'ordinanza ministeriale n. 636 del 28.05.2021 prevede la pubblicazione dei punteggi definitivi in data 15.07.2021, nonché la pubblicazione dei trasferimenti al 26.07.2021, pertanto, nelle more del giudizio, l'odierna ricorrente vedrebbe irrimediabilmente compromessa la propria possibilità di esercitare il proprio diritto al trasferimento per l'a.a. 2021/2022.

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 c.p.a., affinché S.E. il Presidente del Tribunale adotti ogni opportuno provvedimento che possa risultare utile, anche *inaudita altera parte*, ad assicurare effettiva tutela agli interessi della parte ricorrente, ivi inclusa, l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della Camera di Consiglio, al fine di poter procedere alla discussione del giudizio cautelare prima delle scadenze per la pubblicazione dei punteggi definitivi e dei trasferimenti.

**** *** ****

ISTANZA EX ART. 150 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 150 c.p.c., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero degli eventuali controinteressati che hanno fatto domanda al bando di concorso a tempo determinato, se ed in quanto occorrer possa, si chiede l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio mediante la notificazione del ricorso introduttivo agli eventuali controinteressati mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Dunque, si fa istanza affinché codesto Ecc.mo Collegio, conceda, se ed in quanto occorre possa, l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami con pubblicazione degli

atti processuali sul sito *web* di Conservatorio di Musica Cherubini di Firenze.

** ** *

Tutto ciò premesso, la **DOTT.SSA MARIA FERRARO**, *ut supra* rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattese:

- a) in via cautelare, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio, anche previa concessione della misura monocratica *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 56, D.Lgs. 104/2010, sospendere l'esecuzione degli atti impugnati;
- b) nel merito, in via principale, accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità degli atti adottati in difetto assoluto di attribuzione, nonché annullare gli atti impugnati;
- c) in ogni caso, procedere con l'accertamento *i)* dell'obbligo del Conservatorio di provvedere a dar seguito all'inderogabile volontà dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze di revocare in autotutela la propria partecipazione al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2, rettificando il citato bando, in qualità di delegato della gestione amministrativa della procedura concorsuale, nonché *ii)* dell'obbligo del Conservatorio di adottare un provvedimento espresso sull'istanza di revoca in autotutela del 31.05.2021;
- d) accogliere, se ed in quanto occorrer possa, le istanze *ex art. 53 c.p.a.* ed *ex art. 150 c.p.c.* nei termini sopra formulati;
- e) disporre sin d'ora la nomina di un Commissario *ad acta* che provveda in caso di ulteriore inadempimento da parte del Conservatorio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650=.

Si producono:

- 1) provvedimento di nomina della Commissione datato 11.06.2021;
- 2) bando di concorso del 7.04.2021;
- 3) ordinanza No. 636 del 28.05.2021;
- 4) diffida del 31.05.2021;
- 5) nota del 31.05.2021 al Presidente ed al Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze;
- 6) provvedimento di revoca in autotutela del 3.06.2021;
- 7) domanda di trasferimento dell'8.06.2021.

Con riserva di altro produrre e dedurre nonché di proporre motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con osservanza.

Milano-Roma, 24 giugno 2021

(avv. Francesco Paolo Francica)

(avv. Roberta Valentini)

**A S.E. L'ILL.MO PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

-ROMA-

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

EX ART. 56 CPA

Oltre al *periculum in mora* in precedenza evidenziato, sussistono esigenze di una misura cautelare monocratica anticipatoria di quella che il ricorrente confida verrà accordata dal Collegio. Infatti, da una parte l'ordinanza ministeriale n. 636 del 28.05.2021 prevede il termine del 28.06.2021 per la pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati alla mobilità, nonché il 7.07.2021, quale termine per reclami e rettifiche, dall'altra, il Conservatorio Cherubini, in data 11.06.2021, ha proceduto a nominare la Commissione esaminatrice per il bando di concorso oggetto di impugnazione, manifestando così la propria volontà di andare avanti con l'espletamento della procedura, nonostante la formale revoca della propria partecipazione allo concorso medesimo da parte dell'Accademia.

Risulta indefettibile l'urgenza di arginare l'agire del Conservatorio Cherubini il quale pretende di esercitare funzioni proprie di altre Amministrazioni e certamente procederà a calendarizzare, se non già avvenuto, le prove di esame di espletamento di un concorso per conto di una Amministrazione che ha revocato la propria partecipazione al medesimo.

Il danno risulterebbe chiaramente irreversibile.

La mancata concessione della misura cautelare *inaudita altera parte* vanificherebbe il tentativo di tutelare le ragioni del ricorrente, il quale non potrebbe vedere pubblicato il proprio punteggio attribuito per la procedura di mobilità entro il termine del 28.06.2021, nonché determinerebbe l'impossibilità per il Ministero di rettificare la procedura di mobilità entro il termine del 7.07.2021, sbloccando i posti vacanti delle AFAM di Firenze.

Dunque, la misura cautelare monocratica appare necessaria per salvaguardare l'interesse del ricorrente a vedere tutelato il proprio diritto a partecipare alla procedura di trasferimento per le sedi AFAM di Firenze.

Inoltre, si evidenzia che la notifica pec è stata effettuata ai destinatari raggiungibili. Può quindi fondatamente ritenersi che l'Ecc.mo Signor Presidente possa provvedere, a norma dell'art. 56, comma 2, CPA.

Si chiede pertanto che, *inaudita altera parte*, S.E. l'Ill.mo Signor Presidente voglia ordinare l'immediata sospensione, *in parte qua*, degli atti impugnati, disponendo, quanto meno fino alla discussione in Camera di Consiglio, l'immediata sospensione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM, datato 11.06.2021, nonché l'immediato sblocco dei posti vacanti di Direttore Amministrativo per le sedi AFAM di Firenze (*i.e.* Accademia di Belle Arti, ISIA e Conservatorio Cherubini) sulla piattaforma Cineca per la procedura relativa ai trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo del comparto AFAM per l'a.a. 2021/2022, di cui all'ordinanza ministeriale n. 636 del 28.05.2021.

In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui S.E. l'Ill.mo Signor Presidente non voglia ordinare l'immediata sospensione degli atti impugnati, si chiede che proceda ad accogliere per decreto l'istanza di abbreviazione dei termini sopraesposta *ex art.* 53 c.p.a.

Con osservanza.

Milano - Roma, 24 giugno 2021

(avv. Francesco Paolo Francica)

(avv. Roberta Valentini)